



PROVINCIA DI PISA
SERVIZIO AMBIENTE

Proposta nr. 6039	Del 29/12/2010
Determinazione nr. 5983	Del 29/12/2010

Oggetto: Autorizzazione impianto di cogenerazione nel Comune di Volterra - Proponente Società Altair Chimica S.p.A.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:

- la legge 9.1.1991, n. 10 “*Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” recante norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico, che favorisce ed incentiva la diffusione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- la legge 7.8.1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i. che regola il procedimento amministrativo ed in particolare lo strumento della conferenza dei servizi;
- la legge regionale 24.2.2005, n. 39 “*Disposizioni in materia di energia*” e s.m.i., con la quale sono state attribuite alle province le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia che utilizzano fonti rinnovabili.
- il D.lgs 3.04.2006, 152/06 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. n. 20 del 31 maggio 2006 “*Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale n. 46/R del 8/9/2008 “*Regolamento di attuazione L.R. 31/5/2006 n. 20*”;
- la L.R. Toscana n. 9 del giorno 11 febbraio 2010 “*Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente*” nella parte in cui sono attribuite alle province le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti e delle attività di cui al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152
- la legge regionale 11 agosto 1999 n. 51 “*Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici*” relativamente al Titolo II tuttora in vigore;
- il D.M. 13.10.2003 “*Decreto afferente la conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell’attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all’Enel S.p.a. con D.M. 28 dicembre 1995, e l’adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*”, in cui è stabilito che nella

Provincia di Pisa Enel S.p.A. è unico soggetto che può gestire reti pubbliche di distribuzione di energia elettrica.

Preso atto dell'istanza, agli atti della Provincia di Pisa con protocollo n. 211115 del 04.08.2010, con la quale la Società Altair Chimica S.p.A., con sede legale in Saline di Volterra - Volterra (PI), ha presentato richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione, di potenza elettrica nominale pari a 4600kWe e termica nominale pari a circa 11400kWt, alimentato a gas naturale, da installarsi presso lo stabilimento di Altair Chimica nel Comune di Volterra (PI) – Saline di Volterra via delle Moje Vecchie n. 13.

Vista la documentazione costituente il progetto, presentata in allegato all'istanza ed integrata volontariamente in sede di conferenza dei servizi del 09.12.2010, consistente in:

- Allegato 1 – Generalità del richiedente;
- Allegato 2 – Ubicazione dell'impianto;
- Allegato 3 – Ubicazione del suolo e soggetti interessati (misura catastale);
- Allegato 4 – Elaborati grafici ;
- Allegato 5 – Relazioni;
- Allegato 7 – Specifiche tecniche;
- Allegato 9 – Certificato iscrizione CCIAA;
- Allegato 11 – Stima dei costi;
- Allegato 12 – Crono-programma;
- Allegato 13 – Piano di dismissione e perizia di spesa;

Preso atto:

- della comunicazioni della Provincia di Pisa protocollo n. 235445 del giorno 02.09.2010, protocollo n. 246272 del giorno 14.09.2010 e protocollo n. 322540 del giorno 17.11.2010 con le quali è stato avviato il procedimento ed è stato richiesto il contributo istruttorio agli enti interessati al procedimento di seguito riportati: Agenzia delle Dogane, Bacino Regionale Toscana Costa, Comune di Volterra, ARPAT Dipartimento di Pisa, Azienda USL 5 Alta Val di Cecina Uffici ISPAN e PSL, Comando dei Vigili del Fuoco, Enel Distribuzione – Unità Vettoriamento e Misure, Consorzio di Bonifica della Valdera, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Pisa e Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale per la Toscana, Comunità Montana Alta Val di Cecina e Terna S.p.A.. Copia dell'avvio del procedimento è stata trasmessa alla Direzione Generale delle Politiche territoriali e Ambientali della Regione Toscana.
- che l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato sul sito della Provincia ed all'Albo Pretorio del Comune di Volterra nel periodo dal giorno 09.09.2010 al giorno 24.09.2010, senza che siano pervenute osservazioni (nota Comune di Volterra acquisito agli atti della Provincia con protocollo n. 307533 del 04.11.2010).
- della comunicazione della Provincia di Pisa protocollo n. 239270 del giorno 07.09.2010 con la quale è stato richiesto il contributo istruttorio alla Provincia di Pisa U.O. Georisorse e U.O. Idraulica per quanto di competenza relativamente all'intervento in oggetto.
- della nota prot. n. 328162 del giorno 23.11.2010 con la quale sono stati convocati, alla riunione della Conferenza dei Servizi del giorno 09 dicembre 2010 il proponente e i rappresentanti dei soggetti

interessati al procedimento di seguito riportati: Agenzia delle Dogane, Bacino Regionale Toscana Costa, Comune di Volterra, ARPAT Dipartimento di Pisa, Azienda USL 5 Alta Val di Cecina Uffici ISPAN e PSSL, Comando dei Vigili del Fuoco, Enel Distribuzione – Unità Vettoriamento e Misure, Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Pisa e Livorno, Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale per la Toscana e Terna S.p.A. Notizia della convocazione della Conferenza dei Servizi è stata inoltrata anche alla Regione Toscana – Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali e al proprietario del terreno.

Tenuto conto che, in sede di conferenza dei servizi, sono state acquisite agli atti le relazioni tecniche integrative specialistiche relative alla valutazione di impatto acustico, alla valutazione di impatto elettromagnetico, la documentazione tecnica di progetto con ultima revisione di aggiornamento e alcune tavole contenenti la descrizione particolareggiata dell'impianto, volontariamente consegnate dal proponente.

Preso atto che tale documentazione è stata anticipata via e-mail dal proponente agli enti competenti per materia e che pertanto, nei pareri espressi, è stato tenuto di conto delle suddette integrazioni.

Considerato che, in base al progetto presentato ed alle integrazioni di cui sopra, risulta quanto segue:

- l'installazione del cogeneratore è prevista all'interno di un capannone esistente, inutilizzato da quando la società ha fermato la produzione di policloruro di alluminio. E' prevista la ristrutturazione di tale edificio. Non sarà utilizzata ulteriore quantità di suolo;
- l'impianto di cogenerazione, per la produzione di energia elettrica e termica (vapore), sarà costituito da una turbina a gas con annessi alternatore, scambiatore per la generazione di vapore ed economizzatore per la produzione di acqua calda;
- è prevista anche l'installazione di un compressore per comprimere il gas naturale alle pressioni di esercizio del turbogas, visto che la Val di Cecina non è attualmente servita da gasdotto ad alta pressione;
- una piccola porzione dell'area interna allo stabilimento è interessata dal vincolo idrogeologico. In tale area non sono previsti interventi relativi alle nuove realizzazioni;
- Con riferimento al "Progetto di Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa", a cui appartiene l'area in oggetto, dalla Carta di Tutela del Territorio risulta che l'area dello stabilimento ALTAIR è esclusa dalle aree con classi di pericolosità elevate, ma rientra per gran parte nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti ed in piccola parte nelle "Aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici";
- è previsto un rendimento elettrico pari al 38%, ed un rendimento complessivo superiore all'80%. Tali performance vengono raggiunte grazie al riutilizzo parziale del calore dei fumi in uscita dalla turbina per la produzione di acqua calda di processo;
- l'installazione non richiede apporto idrico superiore a quello attuale. La turbina garantirà lo stesso apporto termico, sotto forma di vapore e di acqua calda, che attualmente viene prodotta con la centrale termica esistente. Il reintegro delle condense sarà uguale o inferiore, in quanto ottenuto con una caldaia a vapore al posto delle 3-4 esistenti;
- la CO₂ nei fumi in uscita dall'impianto sarà parzialmente utilizzata per la produzione del carbonato di potassio in soluzione acquosa. La reazione chimica tra KOH e CO₂ farà sì che l'emissione finale di CO_x risulterà mediamente ben inferiore ai limiti previsti dal cogeneratore;

- l'installazione del cogeneratore consentirà l'autoproduzione di circa il 50% dell'energia elettrica, necessaria ai processi produttivi ed il 100% del vapore necessario agli stessi reparti dello stabilimento. Eventuali picchi di fabbisogno, nel periodo invernale, o eventuali situazioni di emergenza, verranno gestiti rimettendo in esercizio la quantità necessaria delle quattro caldaie esistenti da 3 t/h di vapore ciascuna;
- allo stato attuale, sono in esercizio tre caldaie mentre una è mantenuta in stand-by per emergenze o in sostituzione alle altre durante le fermate per manutenzione; quando il cogeneratore sarà a regime, le caldaie saranno fermate e mantenute in stand-by per eventuali situazioni di emergenza;
- non è prevista la cessione in rete di energia elettrica, se non in momenti particolari nei quali gli impianti produttivi ALTAIR saranno fermati per manutenzione o in caso di interruzioni comandate da Terna. In tali condizioni sarà valutata la possibilità di immettere l'energia elettrica prodotta nella rete nazionale.
- il proponente ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con il GRTN di tipo interrompibile e, pertanto soggetta ad eventuali shut-down. La nuova sezione di cogenerazione migliorerà gli aspetti di sicurezza, garantendo la non interruzione delle utenze critiche, in modo ridondante rispetto al gruppo elettrogeno di sicurezza.

Considerati i pareri espressi dai seguenti enti coinvolti nel procedimento, agli atti di questa Amministrazione, di seguito elencati e riassunti:

- **Vigili del Fuoco** (ns prot. n. 336414 del 30.11.2010, agli atti della Provincia) comunicano che nulla osta alla realizzazione di quanto previsto a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali presentati, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni acquisiti agli atti, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta. In un precedente parere (ns prot. n. 265736 del 28.09.2010, agli atti della Provincia), i Vigili del Fuoco, esaminata la documentazione presentata, avevano comunicato la necessità di perfezionare l'istanza in modo da permettere l'effettuazione della valutazione di adeguatezza dell'insieme delle misure di sicurezza che si intende realizzare per poter esprimere parere.
- **Provincia di Pisa - U.O. Georisorse** (prot. n. 325242 del 18.11.2010) evidenzia che non sono forniti approfondimenti, a scala locale, circa possibili problematiche di carattere geologico, geomorfologico ed idrologico. Inoltre richiede una valutazione puntuale della vulnerabilità idrogeologica dell'area ai sensi del PTC e quindi alla predisposizione di un progetto sulla mitigazione dello stato di rischio accertato.
- **Ministero per i beni e le attività culturali** - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Pisa e Livorno (ns prot. 334453 del 29.11.2010) esprime parere favorevole.
- **Comunità Montana della Val di Cecina** (prot. 4488/6.9.1 del 19.11.2010) comunica che, sulla base della localizzazione, della tipologia e delle caratteristiche del progetto presentato, non sono stati riscontrati elementi che richiedano uno specifico parere di competenza.
- **Consorzio di Bonifica Val d'Era** (ns prot. 291853 del 20.10.2010) non esprimono alcun parere in quanto non competenti per territorio.
- **Comune di Volterra** (ns prot. 347972 del 13.12.2010) esprime parere favorevole
- **Provincia di Pisa Servizio Difesa del Suolo - U.O. Idraulica** (prot. n. 340129 del 02.12.2010) comunicano che non ci sono interferenze con corsi d'acqua e non si hanno variazioni d'uso delle

aree interessate rispetto alla situazione attuale, dal momento che l'impianto viene realizzato all'interno di una struttura esistente, senza variarne l'aspetto planivolumetrico.

- **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Toscana** (ns prot. 347412 del 13.12.2010) richiedono direttamente al proponente documentazione ai fini del rilascio del nulla osta di competenza.
- **ARPAT** (prot. ARPAT 89455 del 09.12.2010) esprime parere favorevole con prescrizioni.
- **Provincia di Pisa Servizio Ambiente - U.O. Scarichi Idrici** esprime parere favorevole.
- **Terna S.p.A.** anticipa via e-mail parere favorevole, in attesa dell'accettazione formale della soluzione tecnica minima generale da parte di Altair Chimica S.p.A.
- **Bacino di Rilievo Regionale Toscana Costa** (prot. Bacino Regionale 707 del 16.12.2010) non rilevano specifiche competenze inerenti al progetto in argomento.

Tenuto conto non sono pervenuti i pareri dei seguenti enti: Agenzia delle Dogane, Azienda USL 5 Alta Val di Cecina Uffici ISPAN-PSLL, Enel Distribuzione.

Preso atto che lo stabilimento Altair Chimica S.p.A. è soggetto ad AIA (autorizzazione integrata ambientale), mentre l'esclusiva attività di installazione ed esercizio del cogeneratore è soggetta solo ad autorizzazione unica di competenza provinciale e che, per tale ragione, è stato stabilito di stralciare dalla procedura di AIA, l'impianto di cogenerazione, ferma restando la possibilità di valutarlo, inserito all'interno dell'intero contesto produttivo, nella procedura di AIA, in corso di svolgimento.

Preso atto che in sede di conferenza dei servizi del 09.12.2010, il proponente ha precisato che l'impianto di cogenerazione, oggetto di autorizzazione, ha una potenza elettrica nominale pari a 4600kWe e termica nominale pari a circa 11400kWt e non di 21000kWt, come erroneamente riportato nella richiesta di autorizzazione.

Tenuto conto che dall'analisi della documentazione di progetto e da quanto dibattuto durante la Conferenza dei Servizi del giorno 09.12.2010, il cui verbale è agli atti di questa Amministrazione, e dalle dichiarazioni rilasciate in sede di Conferenza dei Servizi dal proponente, emerge quanto segue:

- con riferimento alla sede dove è prevista l'installazione del trasformatore, il proponente chiarisce che non si tratta di un locale, ma di un basamento all'aperto recintato;
- risulta verificata la disponibilità delle aree interessate dall'impianto e dalle opere connesse;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera, viene evidenziato che l'impianto ha prestazioni ambientali di alto livello in grado di rispettare i valori limite previsti per gli impianti di maggiore potenza termica nominale installata.

A fronte dei valori indicati dal proponente nell'apposito quadro emissivo:

- $\text{CO, NO}_x = 12\text{mg/Nm}^3$
- $\text{CO}_2 = 24.4\text{g/Nm}^3$

i membri della conferenza dei servizi, valutata la normativa di riferimento e considerate le prestazioni dell'impianto, stabiliscono come valori limite 50mg/Nm^3 per il parametro CO e 80mg/Nm^3 per il parametro NO_x espresso come NO_2 riferiti entrambi ad un tenore di O_2 del 15% nell'effluente gassoso anidro ed l'esecuzione di analisi discontinue semestrali sui parametri indicati nell'apposito quadro emissivo allegato A.

I membri della conferenza stabiliscono altresì di richiedere il monitoraggio e la registrazione in continuo dei parametri CO, NO_x , temperatura, ossigeno e portata. I valori medi giornalieri per CO e per NO_x espresso come NO_2 non devono superare rispettivamente 60mg/Nm^3 e 40mg/Nm^3 . Si precisa che, per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di

emissione stabiliti, devono essere adottati le definizioni e i criteri specificati in Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Inoltre deve essere adottato un registro, dove segnalare i guasti e le anomalie degli impianti, da strutturare in modo analogo a quanto previsto nelle appendici dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Sono inoltre previste le consuete prescrizioni relative alla messa a regime dell'impianto previste all'art.269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

- con riferimento agli scarichi idrici viene evidenziato che gli unici scarichi presenti sono parte degli spurghi condense che vengono inviate al TAS. Il trattamento TAS consente l'abbattimento dei principali inquinanti come da analisi finora effettuate. Non sono stati specificati gli inquinanti che possono essere presenti, ma essendo la stessa società in procedura di AIA verrà stabilito e precisato in quella sede. Pertanto viene rilasciato un parere favorevole senza alcuna prescrizione.
- con riferimento al parere espresso dalla Provincia di Pisa U.O. Georisorse, la conferenza ritiene di non dare seguito alla richiesta di documentazione integrativa, considerato che l'installazione è prevista all'interno di un edificio industriale esistente.
- con riferimento all'impatto acustico è necessario che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i. tutti gli impianti e le sorgenti dell'azienda dovranno essere installati e disposti con le identiche modalità e caratteristiche indicate descritte nelle documentazioni tecniche pervenute;
 - ii. in particolare, il gruppo turbogeneratore in progetto dovrà avere identiche caratteristiche tecniche ed emissive del modello indicato in documentazione e, inoltre:
 - il turbogeneratore dovrà essere installato con tutte le insonorizzazioni descritte nella documentazione di progetto;
 - l'intero gruppo dovrà essere inserito all'interno di un apposito locale completamente chiuso con le caratteristiche minime costruttive e di fonoisolamento indicate dal tecnico nella documentazione trasmessa a questo Dipartimento il 6/12/2010; inoltre, durante il funzionamento dell'impianto tutti gli eventuali infissi del locale (porte e finestre) dovranno essere mantenuti chiusi.

Infine, considerate le lacune presenti nelle documentazioni di impatto acustico, la natura teorica delle valutazioni previsionali e la necessità di interventi di insonorizzazione, si ritiene opportuno che in occasione della prima attivazione dell'impianto (o nella fase di collaudo) e durante le fase di regime siano eseguite apposite campagne di rilevamento strumentale del rumore emesso dell'intera azienda nel suo complesso (impianti già esistenti + nuovi impianti installati) al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi (emissione e immissione assoluta e differenziale) nelle aree esterne e in corrispondenza di tutti i recettori vicini, considerando le condizioni più gravose dal punto di vista acustico (massima emissione rumorosa possibile e residuo minimo). Le relazioni contenenti i risultati e la descrizione dettagliata delle verifiche strumentali e delle misurazioni effettuate dovrà essere consegnata tempestivamente agli organi di vigilanza per le verifiche di competenza;

- il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato direttamente al proponente che in assenza della completa documentazione, non potrà provvedere al rilascio del nulla osta di competenza. Copia di tale comunicazione è stata inviata anche alla Provincia di Pisa, quale ente competente al rilascio dell'autorizzazione. I membri della Conferenza dei Servizi stabiliscono di subordinare l'inizio lavori di realizzazione della rete elettrica al rilascio del nulla osta;
- il proponente specifica che la caldaia presente all'interno dell'edificio dove è prevista l'installazione del cogeneratore, sarà rimossa;
- il proponente specifica che sarà realizzata una nuova linea per l'acqua calda di processo, che correrà parallelamente alla linea vapore esistente, così come riportato nella tavola "*planimetria di stabilimento cogenerazione rete vapore e nuova tubazione acqua calda*", acquisita agli atti;

- la localizzazione dei nuovi impianti non interessa la zona soggetta a bonifica da mercurio;
- il campo elettromagnetico generato dal tratto aereo della linea elettrica supera $3\mu\text{T}$ o all'interno del box contenente l'alternatore o all'interno dell'area recintata contenente il trasformatore e che pertanto entrambe le aree non sono accessibili al personale non autorizzato.

Preso atto che l'azienda USL 5 Alta Val di Cecina, presente in conferenza, esprime parere favorevole, confermando il parere, in ambito acustico, espresso da ARPAT.

Tenuto conto che l'impianto di cogenerazione deve essere inquadrato anche come impianto di produzione di vapore, e che pertanto l'esercizio deve essere vincolato alle verifiche previste dalla legge ora di competenza dell'INAIL (ente nel quale è confluito l'ISPESL, precedentemente competente).

Considerato che, per la ristrutturazione dell'edificio, dove è prevista l'installazione del cogeneratore, è stata presentata una DIA al Comune di Volterra, che prevede anche la bonifica dell'eternit presente sul tetto e sulle tamponature laterali dell'edificio, la USL ricorda che devono essere redatti, oltre al piano di sicurezza e coordinamento per l'intervento globale, anche i piani di lavoro per fasi di demolizione dei materiali contenenti amianto, previsti all'art. 256 del D.lgs 81/2008 e smi..

Ritenuto di far proprio quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi in occasione della riunione del 09 dicembre 2010 e di procedere al rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle suddette opere da realizzare conformemente al progetto, alle prescrizioni indicate dagli enti preposti in sede di rilascio parere se non diversamente stabilito e argomentato dalla Conferenza dei Servizi, e a quanto emerso e stabilito in sede di dibattito dalla Conferenza dei Servizi.

Tenuto conto che l'autorizzazione, da rilasciare ai sensi della L.R. n. 39/05 e ss.mm, è unica e comprende tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere connesse indispensabili per il suo esercizio, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico, ambientale ed il permesso a costruire.

Accertata la propria competenza a determinare ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e del punto 1.3.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

DETERMINA

1. **Di approvare** il progetto dell'impianto di cogenerazione, di potenza elettrica nominale pari a 4600kWe e termica nominale pari a circa 11400kWt, alimentato a gas naturale, da installarsi presso lo stabilimento di Altair Chimica nel Comune di Volterra (PI) – Saline di Volterra via delle Moje Vecchie n. 13, proposto Società Altair Chimica S.p.A., con sede legale in Saline di Volterra - Volterra (PI).
2. **Di autorizzare** la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione in oggetto e delle opere connesse, comprensive della linea di connessione alla rete elettrica nazionale, nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni di seguito elencate:
 - a. I lavori di realizzazione dell'impianto devono iniziare entro un anno dalla data del presente atto autorizzativo e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori.

- b. Le date di inizio e fine lavori devono essere comunicate alla Provincia di Pisa – Servizio Ambiente, la prima con un preavviso di 7 giorni e la seconda entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
- c. Con riferimento alla prevenzione incendi le opere dovranno essere integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali presentati, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni acquisiti agli atti, nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.
- d. La connessione dell'impianto di cogenerazione alla rete elettrica nazionale dovrà essere realizzata conformemente alla soluzione tecnica, già definita da Terna, inviata al titolare dell'autorizzazione ed in attesa di accettazione.
- e. Con riferimento alle emissioni in atmosfera devono essere rispettati i seguenti valori limite: $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro CO e $80\text{mg}/\text{Nm}^3$ per il parametro NO_x espresso come NO_2 riferiti entrambi ad un tenore di O_2 del 15% nell'effluente gassoso anidro e devono essere eseguite analisi discontinue semestrali sui parametri indicati nell'apposito quadro emissivo allegato A. Inoltre deve essere previsto il monitoraggio e la registrazione in continuo dei parametri CO, NO_x , temperatura, ossigeno e portata. I valori medi giornalieri per CO e per NO_x espresso come NO_2 non devono superare rispettivamente $60\text{mg}/\text{Nm}^3$ e $40\text{mg}/\text{Nm}^3$. Si precisa che per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione stabiliti, devono essere adottati le definizioni ed i criteri specificati in Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i..
- f. Deve essere adottato un registro dove segnalare i guasti e le anomalie degli impianti da strutturare in modo analogo a quanto previsto nelle appendici dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Sono inoltre previste le consuete prescrizioni con messa a regime dell'impianto previste all'art. 269 comma 6 del D.lgs 152/06 e s.m.i..
- g. Con riferimento all'impatto acustico dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- i. tutti gli impianti e le sorgenti dell'azienda dovranno essere installati e disposti con le identiche modalità e caratteristiche indicate e descritte nelle documentazioni tecniche di progetto;
 - ii. in particolare, il gruppo turbogeneratore in progetto dovrà avere identiche caratteristiche tecniche ed emissive del modello indicato in documentazione e, inoltre:
 - il turbogeneratore dovrà essere installato con tutte le insonorizzazioni descritte nella documentazione di progetto;
 - l'intero gruppo dovrà essere inserito all'interno di un apposito locale completamente chiuso con le caratteristiche minime costruttive e di fonoisolamento indicate dal tecnico nella documentazione trasmessa a questo Dipartimento il 6/12/2010; inoltre, durante il funzionamento dell'impianto tutti gli eventuali infissi del locale (porte e finestre) dovranno essere mantenuti chiusi.
- h. In occasione della prima attivazione dell'impianto (o nella fase di collaudo) e durante le fasi di regime dovranno essere eseguite apposite campagne di rilevamento strumentale del rumore emesso dall'intera azienda nel suo complesso (impianti già esistenti + nuovi impianti installati) al fine di verificare il rispetto di tutti i limiti normativi (emissione e immissione assoluta e differenziale) nelle aree esterne e in corrispondenza di tutti i recettori vicini, considerando le condizioni più gravose dal punto di vista acustico (massima emissione rumorosa possibile e residuo minimo). Le relazioni contenenti i risultati e la descrizione dettagliata delle verifiche strumentali e delle misurazioni effettuate dovranno essere

- consegnate entro 30 giorni dalla fine della fase di messa a regime agli organi di vigilanza per le verifiche di competenza e alla Provincia di Pisa Servizio Ambiente.
- i. Devono essere rispettati gli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.95 *"Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all'eliminazione degli oli usati"*, qualora il titolare dell'autorizzazione gestisca direttamente lo stoccaggio, anche temporaneo, e lo smaltimento degli oli esausti.
 - j. Relativamente alle materie prime utilizzate, ai consumi idrici e a quelli energetici della nuova sezione di cogenerazione, il titolare dell'autorizzazione deve registrare e rendere disponibili all'Arpat e alla Provincia di Pisa, i dati annuali
 - k. L'inizio dei lavori di realizzazione della rete elettrica è subordinato al rilascio del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.
 - l. I rifiuti, terre e rocce, prodotti nella fase di cantiere dovranno essere opportunamente caratterizzati.
 - m. Ai sensi dell'art.18 della L.R. 39/05 e s.m.i., l'impianto di cogenerazione dovrà essere collaudato entro sei mesi dall'entrata in esercizio accertando, fra l'altro, la rispondenza dell'opera al progetto approvato ed alle prescrizioni della presente autorizzazione. Copie del verbale e della relazione di collaudo, sottoscritto da professionista abilitato, dovranno essere consegnate alla Provincia di Pisa – Servizio Ambiente entro trenta giorni dalla data del collaudo.
 - n. Le date di messa in esercizio e messa a regime degli impianti dovranno essere comunicate alla Provincia di Pisa, Servizio Ambiente, la prima con un preavviso di 15 giorni e la seconda entro 15 giorni dalla conclusione. In considerazione della tipologia di impianti, il periodo tra messa in esercizio e messa a regime degli impianti non potrà superare i 60 giorni.
 - o. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dalla legge relativamente agli impianti di generazione di vapore.
3. **Di precisare** che a lavori ultimati dovrà essere richiesta la visita di controllo volta al rilascio del certificato di prevenzione incendi presentando la documentazione prevista all'art. 2 del D.M. 4 maggio 1998, nonché le seguenti ulteriori documentazioni, a firma di professionista abilitato, attestanti:
- a. la descrizione e gli esiti delle verifiche effettuate sui singoli componenti critici dell'impianto nonché delle prove di messa a punto e dei test di funzionamenti effettuati prima dell'avviamento;
 - b. la conformità dell'opera alla norma tecnica NFPA 850, ovvero ad altra norma o standar di equivalente valenza.
4. **Di precisare** che il Comando dei Vigili del Fuoco si riserva la facoltà di impartire eventuali ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo ovvero in occasione di verifiche e/o controlli effettuati nell'ambito di organi collegiali previsti dalle vigenti disposizioni.
5. **Di precisare** che nel caso in cui il fabbisogno di acqua determini un aumento rispetto ai volumi annui previsti o indicati nella richiesta di concessione, è necessario presentare specifica richiesta alla Provincia di Pisa U.O. Demanio Idrico. Tale autorizzazione è subordinata alla verifica rispetto agli atti di bilancio idrico predisposti dalla Autorità del Bacino Toscana Costa.

6. **Di precisare** che, anche ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L.R. n.39/05 e ss.mm., l'eventuale dismissione dell'impianto, modifiche sostanziali ed eventuali cambi di titolarità dell'impianto, dovranno essere comunicate alla Provincia di Pisa – Servizio Ambiente.
7. **Di precisare** che l'esercizio dell'impianto è comunque subordinato, agli adempimenti di natura fiscale, di sicurezza e, in generale, a quelli imposti dalle norme vigenti. In particolare, la ditta dovrà presentare denuncia al competente Ufficio dell'Agenzia Delle Dogane, ai sensi dell'art. 53 del T.U. approvato con D.Lgs. 26.10.1995 n. 504.

La Provincia di Pisa si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere al titolare dell'autorizzazione, per esclusive finalità statistiche, i dati di produzione dell'impianto fotovoltaico, comprensivi dell'indicazione di eventuali periodi di fermata dell'impianto di durata significativa.

In caso di mancato rispetto di uno o più obblighi o prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 39/05 e ss.mm secondo le disposizioni della legge n. 689/1981 e ss.mm.

Il mancato rispetto di uno o più obblighi o prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione fino alla eventuale revoca dell'autorizzazione stessa ai sensi dell'art. 19 della L.R.39/05 e ss.mm, senza che il soggetto autorizzato nulla possa pretendere a qualsiasi titolo.

La presente autorizzazione si intende rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti di legge.

La Società Altair Chimica S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati nella fase di realizzazione, esercizio e dismissione delle opere in oggetto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi eventualmente danneggiati.

Salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al T.A.R. Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n° 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo", nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione

Copia del presente atto è trasmesso:

- alla ditta proponente Società Altair Chimica S.p.A., con sede legale in Saline di Volterra - Volterra (PI) via delle Moje Vecchie n. 13,
- alla Agenzia delle Dogane,
- al Bacino Regionale Toscana Costa,
- al Comune di Volterra,
- ad ARPAT Dipartimento di Pisa,
- all' Azienda USL 5 Alta Val di Cecina Uffici ISPAN e PSSL,
- al Comando dei Vigili del Fuoco,
- ad Enel Distribuzione – Unità Vettoriamento e Misure,
- alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Pisa e Livorno,

- al Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale per la Toscana,
- a Terna S.p.A.,
- alla Regione Toscana – Direzione Generale delle Politiche Territoriali e Ambientali.

IL FUNZIONARIO P.O.
- Francesco Re

ALTAIR CHIMICA S.P.A

SCHEMA N.1 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

SIGLA	ORIGINE	PORTATA Nm ³ /h	SEZIONE m ²	VELOCITÀ m/s	TEMP. °C	ALTEZZA m	DURATA		IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	INQUINANTI EMESSI	
							h/g	g/a			mg/Nm ³ Kg/h
E91	Camino GVR	81.674	1,77	12,85	130	15	24	354		CO NO _x CO ₂	11,9 11,9 1991

SCHEMA N.2 - VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Sigla	Origine	Impianto di abbattimento	Inquinanti Valori limite di emissione		Periodicità rilevamenti emissioni	Frequenza manutenzione impianto	Altre prescrizioni
			mg/Nm ³	Kg/h			
E91	Camino GVR		CO NO _x come NO ₂	80 (60) 50 (40)	6,52 (4,90) 4,07 (3,26)	Semestrale Semestrale	E A, B, C, D

A) Tra parentesi i valori limite imposti come media giornaliera delle misure continue del sistema di monitoraggio delle emissioni.

B) Le analisi previste nella fase di marcia controllata iniziale e quelle successive periodiche obbligatorie dovranno essere utilizzate per determinare le tarature le calibrazioni e l'indice di accuratezza del SME All. VI alla Parte quinta del D.Lgs 152/06;

C) I valori emissivi dovranno essere riferiti ad un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso pari al 15%.

D) Devono in ogni caso essere rispettati i valori limite indicati in concentrazione.

E) Deve essere adottato un registro nel quale segnare le manutenzioni effettuate all'impianto, al sistema di monitoraggio e gli interventi adottati in conseguenza di guasti o anomalie.

Semestrale: frequenza riferita alle misure obbligatorie discontinue